

## **Tar Lazio, sezione I ter, sentenza n. 412 del 19 gennaio 2005.**

Pres. est. Tosti.

Min. interno.

### **L'esistenza di condanne per reati contravvenzionali a carico dell'istante non è sufficiente a motivare il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.**

L'esame della documentazione depositata dall'Amministrazione a seguito di ordinanza collegiale istruttoria conforta le censure di eccesso di potere per difetto di presupposti e di motivazione dedotte nei due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.

Il contestato diniego di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (straniero presente in Italia da oltre dieci anni), trae infatti il suo unico sostegno dalle risultanze del certificato del casellario giudiziale, dal quale emergerebbero «elementi tali da non ritenere opportuna la concessione della cittadinanza».

Ma dagli atti trasmessi dell'Amministrazione risulta soltanto, a carico del ricorrente, una condanna ad un mese di arresto e ad un milione di lire di multa per avere violato, nell'anno 1992, le disposizioni dell'articolo 2 della Legge 7 febbraio 1992 n. 150, in materia di divieto di importazione in Italia di esemplari vivi di animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Lo stesso ricorrente peraltro, nell'atto introduttivo del giudizio, non conoscendo l'addebito specifico a lui mosso con il diniego impugnato, ammette di avere riportato, nel 2001, decreto penale di condanna ad una modesta sanzione pecuniaria per violazione delle norme in materia di tutela delle acque.

Si tratta peraltro, in entrambi i casi, di reati contravvenzionali, che non comportano preclusione all'acquisto della cittadinanza italiana.

L'articolo 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 infatti indica espressamente, tra le ragioni ostative, le condanne per gravi delitti previsti nel libro secondo del codice penale e quelle per delitti non colposi per i quali la pena non sia inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Nelle altre ipotesi quindi residua, in materia di concessione della cittadinanza, l'ampio margine di apprezzamento discrezionale riconosciuto dalla giurisprudenza all'Amministrazione e non è escluso che le condanne non espressamente previste come ostative possano concorrere, con altri elementi di disfavore, a fondare il diniego.

Occorre tuttavia che la determinazione contraria alle aspettative dello straniero sia assistita da una congrua motivazione (anche per relazione ad atti del procedimento, richiamati nel provvedimento di diniego) che dia conto delle ragioni preclusive complessivamente ravvisate dall'Amministrazione nel caso concreto.

Non è invece legittimo far discendere una valutazione di inopportunità dal mero richiamo a condanne non espressamente indicate dalla legge.

E poiché dalla documentazione trasmessa in esito ad ordinanza istruttoria è dato evincere che il diniego opposto al ricorrente discende unicamente dalla condanna riportata per violazione della normativa comunitaria in materia di immissione nel territorio nazionale di specie animali rare o nocive, il provvedimento impugnato non si sottrae ai dedotti vizi di carenza di presupposti e di motivazione.

Il ricorso deve essere quindi accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione prima Ter - accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da B. L. e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.